

PROVINCIA DI SAVONA

Via Sormano 12, 17100 SAVONA

Telefono 019/83131 – Fax 019/8313269

E-mail: appaltiecontratti@provincia.savona.it: Web: www.provincia.savona.it

PEC: protocollo@pec.provincia.savona.it

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

PROCEDURA DI SELEZIONE

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ED ECONOMICO - FINANZIARIA, PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE E DI SUPPORTO ALLA GARA PER L’INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO GESTORE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE.

Articolo 1 - Oggetto

Forma oggetto del presente capitolato l’esecuzione delle analisi e la redazione dei documenti necessari all’indizione della procedura di gara per l’affidamento del servizio di trasporto pubblico per l’intero territorio della Provincia di Savona. A tale scopo dovranno essere presi in considerazione i diversi aspetti tecnici, trasportistici, amministrativi ed economico-finanziari.

Articolo 2 - Importo a base di gara

L’importo complessivo del servizio da porre a base di gara è di complessivi Euro 60.000, oneri fiscali esclusi; gli eventuali oneri contributivi professionali sono invece ricompresi nell’importo indicato.

Non vi sono rischi da interferenza e pertanto non sono stati indicati oneri della sicurezza.

Articolo 3 - Attività e servizi richiesti

Le attività richieste sono le seguenti:

- a) Analisi complessiva dello stato di fatto del servizio di trasporto pubblico locale (programma di esercizio, domanda di mobilità, asset patrimoniali, costi, risorse, quadro normativo) e definizione del nuovo servizio da porre a base di gara;
- b) Analisi finalizzata alla determinazione della conformità delle modalità di affidamento alle disposizioni emanate dall’Autorità di Regolazione dei Trasporti e dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con particolare riferimento alla valutazione in merito

all'individuazione di un bacino unico di gara corrispondente alla soglia minima di produzione del servizio per ottenere economie di scala e un grado potenziale di concorrenza;

c) Valutazione dei beni mobili ed immobili dell'attuale soggetto gestore (Società TPL Linea S.r.l.) funzionali al servizio di trasporto pubblico e conseguente definizione degli oneri derivati dalla gestione dei beni;

d) Predisposizione degli elaborati tecnici di gara e del piano economico finanziario;

e) Supporto alla Provincia nella predisposizione del capitolato di gara, degli atti informativi necessari all'emanazione del bando di gara, dei criteri di valutazione delle offerte;

f) Assistenza tecnica per la commissione di gara.

Nella redazione della documentazione dovranno essere applicate le disposizioni normative comunitarie, nazionali e regionali, nonché le linee guida predisposte dalla Regione Liguria e le indicazioni che saranno fornite dalla Provincia.

Articolo 4 - Tempi e modalità di espletamento del servizio

L'esecuzione del servizio ha decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto e avrà durata fino all'espletamento della procedura di gara per l'individuazione del soggetto gestore del servizio di trasporto nell'ambito provinciale.

Le attività di cui alle lettere a) b) e c) del punto precedente dovranno essere concluse nel termine di 60 (sessanta) giorni dall'avvio del servizio; quelle previste dalle lettere d) ed e) dovranno essere concluse nel termine di 120 (centoventi) giorni sempre dall'avvio del servizio.

Il soggetto affidatario effettuerà le attività con la supervisione del Responsabile incaricato dalla Provincia, mettendo a disposizione professionalità dotate della necessaria esperienza inerente i servizi richiesti.

Per l'espletamento delle attività, il Soggetto affidatario si impegna a partecipare agli incontri, nonché allo scambio di informazioni e di dati con i soggetti indicati dalla Provincia.

Al fine di garantire la necessaria operatività ed efficienza del servizio, il Soggetto affidatario dovrà fornire gli elaborati di propria competenza, anche in forma di bozza o revisione, entro 24 ore dalla richiesta della Provincia; dovrà altresì garantire la propria presenza agli incontri richiesti dalla Provincia sia presso la sede della Provincia, sia presso quella della Regione Liguria, previo preavviso di almeno 48 ore da parte della Provincia stessa.

L'incarico verrà svolto secondo le tempistiche che verranno progressivamente definite in relazione alle esigenze riscontrate nell'effettuazione dell'incarico.

Il Soggetto affidatario si obbliga ad eseguire integralmente le attività riportate nell'offerta secondo i tempi e i modi ivi indicati, assicurando i più elevati livelli di diligenza e di professionalità.

Il suddetto Soggetto deve osservare le norme di cui agli articoli 2222 e seguenti del codice civile limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente capitolato e dagli atti

dallo stesso richiamati, all'osservanza della deontologia professionale e di altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto del servizio.

E' tenuto su richiesta del responsabile del procedimento a relazionare sulle attività svolte e sulle metodologie seguite.

Articolo 5 - Obblighi del soggetto incaricato

Il soggetto affidatario si impegna, in esecuzione del servizio:

- a svolgere, nei tempi e nei modi concordati, le attività oggetto dell'incarico con la massima cura e diligenza;
- a tenere costantemente informata la Provincia sulle attività effettuate;
- a mettere a disposizione, su richiesta della Provincia i documenti relativi allo stato di avanzamento del lavoro;
- ad uniformarsi alle variazioni di attività indicate dalla Provincia qualora previste durante lo stato di avanzamento dei lavori;
- ad essere consapevole dei particolari vincoli di segretezza legati all'esecuzione del contratto, a non divulgare alcuna delle informazioni acquisite in virtù dell'incarico affidatogli.

Articolo 6 – Requisiti richiesti

Il soggetto affidatario dovrà essere in possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dall'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali di seguito indicati.

Requisiti di capacità economica e finanziaria:

- avere realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari regolarmente approvati un fatturato medio per servizi di progettazione, consulenza e assistenza, analoghi a quelli oggetto del presente avviso, nel settore del trasporto pubblico di persone, non inferiore all'importo a base di gara.

In caso di partecipazione in forma di raggruppamento temporaneo il requisito dovrà essere posseduto nella misura minima del 60% dall'operatore economico capogruppo e del 10% da ciascun mandante.

Requisiti di capacità tecnico/professionale:

- avere svolto nei tre anni antecedenti la pubblicazione del presente avviso un servizio di analisi e progettazione trasportistica nell'ambito di uno studio o progetto analogo a quello oggetto del presente avviso per un bacino di traffico quantificabile in almeno sedici milioni di chilometri annui di servizio.

In caso di partecipazione in forma di raggruppamento temporaneo il requisito dovrà essere posseduto integralmente dall'operatore economico mandatario.

Articolo 7 - Insussistenza di conflitti di interesse

In relazione all'esecuzione del servizio, il Soggetto affidatario, nell'accettarlo, dichiara di non essere a conoscenza dell'esistenza di alcuna situazione di conflitti di interesse.

Articolo 8 - Proprietà dei lavori

Tutti i documenti elaborati durante l'incarico resteranno di piena ed esclusiva proprietà della Provincia di Savona, che si riserva ogni diritto e facoltà in ordine alla loro utilizzazione e potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione.

Il Soggetto affidatario s'impegna a manlevare la Provincia da qualsiasi responsabilità, sia diretta che indiretta, per violazione di diritti di terzi su beni materiali e immateriali utilizzati dallo stesso nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi comprese le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio.

Articolo 9 - Obbligo di riservatezza

Tutta la documentazione e le informazioni di cui il soggetto incaricato verrà in possesso durante l'esecuzione delle attività oggetto del presente incarico dovranno essere considerate dallo stesso di assoluta riservatezza. E' fatto, pertanto, divieto al soggetto incaricato di utilizzare, trasferire ad altri in qualsiasi formato o pubblicizzare la documentazione e le informazioni sopra indicate.

Articolo 10 - Personale e organizzazione

Le prestazioni dovranno essere rese da un gruppo di lavoro formato da almeno due soggetti in possesso di adeguato titolo di studio e di esperienze maturate nei cinque anni antecedenti la pubblicazione del presente avviso nelle seguenti aree professionali:

- area tecnico trasportista, esperienze di project manager, responsabilità e coordinamento di progetti nel settore del trasporto pubblico di persone;
- area economico - finanziaria, esperienze di valutazione tecnico-funzionale degli asset patrimoniali e dei servizi pubblici economici;

La persona indicata dal soggetto affidatario in sede di offerta come coordinatore del gruppo di lavoro è a tutti gli effetti il responsabile del contratto e il referente unico nei rapporti con la Provincia.

È fatto obbligo al Soggetto affidatario di mantenere la composizione del gruppo di lavoro così come configurato in sede di offerta per l'esecuzione del contratto.

In caso di sostituzione dei componenti del gruppo di lavoro, per cause di forza maggiore, il nuovo soggetto deve possedere i necessari titoli formativi e professionali, avere maturato esperienze professionali, di livello pari o superiore a quelle del componente indicato in sede di offerta.

La sostituzione deve essere comunicata preventivamente alla Provincia fornendo la documentazione relativa al possesso dei requisiti richiesti. La sostituzione deve essere espressamente autorizzata dalla Provincia.

Tutta la documentazione prodotta dal gruppo di lavoro deve essere sottoscritta dal coordinatore e dai componenti che hanno partecipato alla stesura del singolo documento.

Articolo 11 - Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro

Il Soggetto affidatario si obbliga ad ottemperare verso i propri dipendenti a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese le disposizioni in materia retributiva e contributiva, previdenziale ed assistenziale, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Lo stesso si impegna ad applicare nei confronti dei propri dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai vigenti contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni degli stessi.

Il Soggetto affidatario si impegna ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo.

Gli obblighi derivanti dai contratti collettivi di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Soggetto affidatario anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

Articolo 12 - Obblighi in materia di sicurezza

Il Soggetto affidatario s'impegna a ottemperare verso i propri dipendenti e/o collaboratori a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

In particolare, il Soggetto si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Articolo 13 - Tutela dei dati personali

Il Soggetto affidatario si impegna ad applicare integralmente le disposizioni in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Egli è tenuto ad osservare l'obbligo di riservatezza, a non diffondere, asportare, utilizzare al di fuori delle specifiche indicazioni della Provincia, in alcun modo, i dati, le informazioni e le notizie a cui ha accesso nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

E', altresì, tenuto ad adottare tutte le procedure e gli strumenti più idonei per proteggere e mantenere riservati i dati acquisiti, comunicati e/o trattati nell'esecuzione del contratto.

Deve, inoltre, designare il responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi del richiamato decreto legislativo n. 196/2003.

Il Soggetto affidatario ed i suoi dipendenti o collaboratori sono vincolati dal segreto d'ufficio; pertanto, le notizie e le informazioni conosciute in dipendenza dell'esecuzione delle attività affidate non devono, in alcun modo e in qualsiasi forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né utilizzate per fini diversi da quelli propri dell'esecuzione del contratto.

Il Soggetto manleva la Provincia da qualsiasi responsabilità dovesse derivare dal trattamento dei dati, dipendente da fatto proprio, del proprio personale o dei propri collaboratori.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Provincia ha la facoltà di dichiarare risolto il contratto, fermo restando che il Soggetto è tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne.

Articolo 14 - Corrispettivo

Il pagamento del corrispettivo risultante dall'offerta presentata dal Soggetto affidatario verrà corrisposto nei termini di seguito indicati e con le modalità previste all'articolo successivo:

- un primo acconto pari al 40% alla consegna degli elaborati relativi alle attività alle lettere a) b) e c) dell'articolo 3;
- un ulteriore 40% alla consegna degli elaborati relativi alle attività previste dalle lettere d) ed e) del medesimo articolo;
- il saldo alla conclusione delle attività.

Articolo 15 - Fatturazione, pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari

Il Soggetto, ad avvenuta approvazione da parte della Provincia delle attività svolte, emetterà la corrispondente fattura da inviare, a cura e spese dello stesso, alla Provincia di Savona.

I pagamenti sono effettuati entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento delle fatture, esclusivamente mediante bonifico da parte della tesoreria provinciale su conto corrente bancario o postale dedicato ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni e integrazioni.

I termini di pagamento si intendono rispettati con la trasmissione del mandato alla tesoreria provinciale per l'effettuazione dell'operazione di bonifico.

Il Soggetto s'impegna a comunicare gli estremi identificativi del conto dedicato entro 7 giorni dall'accensione e/o dall'inizio del contratto unitamente alle generalità e al codice

fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, fermo restando che in assenza di dette comunicazioni la Provincia non esegue i pagamenti senza che il Soggetto possa avere nulla a pretendere per il ritardo.

Non è consentito al Soggetto affidatario segnalare più di un conto dedicato alle transazioni con la Provincia di Savona. La segnalazione di un nuovo conto dedicato comporta automaticamente la cessazione dell'operatività della Provincia sul conto precedentemente indicato.

Il Soggetto affidatario si impegna a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

Articolo 16 - Responsabilità verso terzi e assicurazione

Il Soggetto affidatario assume la responsabilità professionale relativa al servizio svolto, nonché per danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che esso dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dell'incarico e delle attività connesse, sollevando la Provincia da ogni responsabilità al riguardo.

L'incarico esclude qualsiasi rapporto di mandato, rappresentanza o agenzia nei confronti dei terzi; pertanto il Soggetto non potrà assumere alcun impegno per conto della Provincia nei confronti dei terzi, che dovranno essere edotti di ciò allorché entrino in contatto con l'incaricato.

E' rimesso al Soggetto affidatario ogni onere strumentale ed organizzativo per l'espletamento dell'incarico, rimanendo tale attività organicamente esterna ed indipendente dagli uffici e dagli organi della Provincia.

Il Soggetto si obbliga a comunicare gli estremi della polizza di responsabilità civile professionale con adeguato massimale, polizza che si impegna a mantenere per tutta la durata dell'affidamento.

Articolo 17 - Cauzione definitiva

Ai sensi dell'articolo 103 del decreto legislativo n. 50/2016, è richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benessere del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'esecutore, del documento, in originale o copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

La garanzia fidejussoria deve essere prodotta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del decreto legislativo 50/2016 e essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze ed integrato con la clausola « della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante » .

La garanzia fideiussoria è prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto autorizzato, ovvero rilasciata da intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolga in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sia sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, fatta salva comunque la risarcibilità del maggiore ed ulteriore danno.

L'Amministrazione ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dell'esecuzione dei servizi nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. L'Amministrazione ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

La garanzia fideiussoria deve essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso di esecuzione, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall'Amministrazione; in caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore, salva la facoltà dell'Amministrazione di procedere alla risoluzione del contratto.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento da parte dell'Amministrazione appaltante che procede ad aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria ai sensi dell'articolo 103, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016.

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria e le riduzioni previste dalla leggi speciali in vigore sussistendone i presupposti ed i requisiti richiesti.

Articolo 18 - Cessione del contratto

È vietata la cessione, anche parziale, del contratto.

Articolo 19 - Penali

Il ritardo nel termine di realizzazione delle attività comporta una penale pari all'uno per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno naturale e consecutivo decorrente dai tempi di esecuzione come previsti nel presente capitolato.

Gli inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali sono contestati in forma scritta al Soggetto affidatario. L'applicazione delle penali deve essere preceduta da contestazione scritta, rispetto alla quale il Soggetto ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni, naturali e consecutivi, dalla comunicazione della contestazione stessa.

In caso di mancato riscontro o qualora le giustificazioni non possano essere accolte sono applicate le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

L'ammontare delle penali applicate è trattenuto dall'Ufficio sulla prima fattura emessa successiva all'evento. In mancanza di queste l'importo delle penali è trattenuto mediante escussione di pari importo sulla cauzione definitiva prestata dal Soggetto, con l'obbligo da parte dello stesso di reintegrarla entro il termine di quindici giorni, pena l'eventuale risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di tutti i danni che potranno derivare alla Provincia per la ritardata o omessa fornitura del servizio, per l'eventuale peggior offerta conseguita dalla Provincia stessa nel successivo o negli ulteriori esperimenti della gara e comunque in relazione al maggior costo del servizio rispetto a quello che si sarebbe verificato senza la decadenza del Soggetto affidatario.

Articolo 20 - Risoluzione del contratto

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1453 del codice civile, costituiscono motivo di risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 1456 dello stesso codice, oltre ai casi indicati in altre parti del presente capitolato, le seguenti ipotesi di inadempimento:

- 1) importo delle penali superiore al 10% dell'importo contrattuale;
- 2) ritardo superiore a 20 giorni complessivi sui tempi previsti dal presente capitolato;
- 3) violazione delle disposizioni e degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni e integrazioni, e dal presente capitolato;
- 4) mancata reintegrazione della cauzione definitiva, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della richiesta da parte della Provincia;
- 5) esecuzione delle attività con personale del gruppo di lavoro diverso da quello indicato nell'offerta;
- 6) cessione anche parziale del contratto.

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto è risolto di diritto con effetto immediato a seguito della comunicazione della Provincia, mediante lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

In tutti gli altri casi di violazione degli obblighi contrattuali, la Provincia, a prescindere dall'applicazione delle penali, comunica al Soggetto affidatario gli estremi degli inadempimenti rilevati, assegnando un termine minimo di 20 giorni, naturali e consecutivi, per ripristinare il servizio secondo le modalità concordate e/o formulare giustificazioni.

Qualora il Soggetto non ottemperi, non rispetti il termine sopra indicato o qualora le giustificazioni non siano, a giudizio del committente, accettabili, è facoltà della Provincia risolvere il contratto.

La risoluzione del contratto comporta l'escussione della cauzione definitiva, fermo restando il diritto della Provincia al risarcimento del maggior danno subito.

Si applica quanto disposto dall'articolo 108 del decreto legislativo n. 50/2016.

Articolo 21 - Recesso

La Provincia si riserva il diritto di recedere dal contratto prima della scadenza nei seguenti casi:

- 1) intervenute modifiche normative e/o ragioni di opportunità che non consentano la prosecuzione del rapporto, lo svolgimento della gara e/o la stipula del contratto a cui fa riferimento il servizio;
- 2) reiterati inadempimenti dell'aggiudicatario, anche se non gravi;
- 3) giusta causa.

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, si ha giusta causa quando:

- a) sia stato depositato contro il Soggetto affidatario un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero, nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione dei beni del Soggetto;
- b) il Soggetto affidatario perda i requisiti minimi richiesti dal bando di gara;
- c) sia accertata a carico del Soggetto affidatario, anche nella persona dei componenti degli organi di amministrazione, del direttore tecnico e degli altri soggetti rilevanti ai sensi della normativa vigente, l'esistenza o la sopravvenienza di incapacità, incompatibilità o impedimenti a contrarre con la pubblica amministrazione;
- d) sia accertata la mancanza e/o la perdita da parte del Soggetto affidatario, anche nella persona dei componenti degli organi di amministrazione, del direttore tecnico e degli altri soggetti rilevanti ai sensi della normativa vigente, dei requisiti d'ordine morale e professionale previsti dalla normativa vigente;

e) ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante il presente contratto.

In caso di recesso l'aggiudicatario ha il diritto al pagamento delle prestazioni eseguite purché effettuate a regola d'arte, secondo i corrispettivi e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed ogni ulteriore compenso o indennizzo anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del codice civile.

La Provincia si riserva la facoltà, in caso di recesso o risoluzione, di chiedere al Soggetto affidatario di assicurare le prestazioni contrattuali fino a nuovo affidamento, qualora dalla cessazione delle stesse possano derivare danni per il Committente.

Si applica quanto disposto dall'articolo 109 del decreto legislativo n. 50/2016.

Articolo 22 - Spese contrattuali

Sono a carico del Soggetto affidatario tutte le spese di stipulazione e scritturazione del contratto, imposte, diritti di segreteria, nonché qualsiasi atto inerente e conseguente la stipula del contratto.

Articolo 23 - Controversie

Tutte le controversie che dovessero insorgere in merito al presente appalto sono devolute al giudice ordinario del competente Foro di Savona.

Articolo 24 - Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto, le parti rinviano al Codice Civile ed alle disposizioni in materia di contratti di diritto privato, ove applicabili.

Articolo 25 - Criteri di aggiudicazione

L'aggiudicazione avverrà all'**offerta economicamente più vantaggiosa** ai sensi dell'articolo 95, comma 2, del decreto legislativo n. 50/2016 determinata da una Commissione giudicatrice nominata ai sensi dell'articolo 77 del medesimo decreto legislativo e sulla base dei criteri e pesi di seguito indicati.

La Commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione attribuendo a ciascuna offerta validamente presentata un massimo di 100 punti.

La valutazione delle offerte è determinata dalla media dei punteggi attribuiti ai singoli elementi di valutazione sulla base dei coefficienti di giudizio espressi dalla commissione giudicatrice moltiplicata per i fattori ponderali.

Fattori ponderali

OFFERTA TECNICA - Elementi di valutazione discrezionale: massimo 70 punti

(a) Metodologia di lavoro massimo punti 35

(b) Gruppo di lavoro massimo punti 35

OFFERTA ECONOMICA - Elementi di valutazione automatica: massimo 30 punti

(c) Prezzo mediante ribasso sull'importo a base di gara..... massimo punti 30

Valutazione elemento (a)

La commissione giudicatrice assegnerà discrezionalmente a ciascuna offerta una valutazione espressa mediante un coefficiente da 0 a 1 con un massimo di due decimali. Il valore del coefficiente è determinato dalla media dei coefficienti che ogni commissario attribuisce alla proposta dei concorrenti sulla base dei seguenti criteri motivazionali:

(a) ottimo..... 1,00

(b) buono..... da 0,80 a 0,99

(c) distinto da 0,60 a 0,79

(d) sufficiente da 0,40 a 0,59

(e) scarso da 0,20 a 0,39

(f) inadeguato..... da 0 a 0,19

Il punteggio sarà determinato applicando la seguente formula:

$$P_a = C_f \times V_p$$

laddove s'intende:

P_a = punteggio relativo all'elemento di valutazione (a)

c_f = coefficiente di valutazione

v_p = valore ponderale dell'elemento.

Valutazione elemento (b)

L'assegnazione del punteggio relativo al gruppo di lavoro si basa sui seguenti sub-criteri:

1. Assegnazione del punteggio relativo ai titoli professionali dei singoli componenti:

1.1. Diploma di laurea attinente al ruolo svolto nel gruppo di lavoro..... punti 1

1.2. Abilitazioni attinenti al ruolo svolto nel gruppo di lavoro punti 1

1.3. Titoli di specializzazione attinenti al ruolo svolto nel gruppo di lavoro punti 1

2. Assegnazione del punteggio relativo alle esperienze professionali dei singoli componenti:

2.1. Per ogni esperienza la commissione giudicatrice assegna un punteggio da 1 a 5 in ragione della maggiore o minore attinenza e della complessità del lavoro svolto;

2.2. La complessità dell'esperienza è valutata sulla base dello specifico fatturato e, se trattasi di società o altra persona giuridica, del numero di dipendenti dell'azienda oggetto dell'incarico;

2.3. Ai fini della valutazione di cui al punto 2.1 devono essere sinteticamente descritti ruolo ricoperto e mansioni svolte nell'esecuzione dell'incarico.

3. Assegnazione del punteggio relativo alla composizione del gruppo di lavoro:

3.1. La commissione giudicatrice assegna un punteggio da 1 a 10 in funzione della presenza nel gruppo di lavoro del ventaglio di professionalità utili allo svolgimento dell'incarico coerentemente con la metodologia di lavoro e le prestazioni proposte dal concorrente;

3.2. Il punteggio si somma ai punti totalizzati dal gruppo di lavoro per quanto indicato ai punti 1 e 2.

La commissione giudicatrice assegnerà a ciascuna offerta un coefficiente di valutazione da 0 a 1, con un massimo di quattro decimali e arrotondamento per eccesso o per difetto, utilizzando la seguente formula:

$$C_f = \Sigma_j / \Sigma_{max}$$

Il punteggio sarà determinato applicando la seguente formula:

$$P_b = C_f \times V_p$$

laddove s'intende:

C_f = coefficiente di valutazione

Σ_j = sommatoria dei punteggi relativi al gruppo di lavoro

Σ_{max} = sommatoria più alta

P_b = punteggio relativo all'elemento di valutazione (b)

V_p = valore ponderale dell'elemento.

Valutazione elemento (c)

La commissione giudicatrice assegnerà a ciascuna offerta un coefficiente di valutazione da 0 a 1, con un massimo di quattro decimali e arrotondamento per eccesso o per difetto, utilizzando la seguente formula:

$$C_f = K_j / K_{max}$$

Il punteggio sarà determinato applicando la seguente formula:

$$V_e = C_f \times V_p$$

laddove s'intende:

V_e = valutazione economica

C_f = coefficiente di valutazione

K_j = singolo ribasso

K_{max} = massimo ribasso

V_p = valore ponderale dell'elemento.

Offerta tecnica

I concorrenti, ferma restando la facoltà d'individuare la soluzione ritenuta più conveniente, devono presentare un progetto offerta per un servizio eseguito a perfetta regola d'arte.

L'offerta tecnica per facilitare la consultazione da parte dei commissari deve essere strutturata in fascicoli secondo le seguenti indicazioni:

Relazione metodologica

I concorrenti devono predisporre una relazione metodologica, al fine di consentire una uniforme valutazione da parte della commissione giudicatrice dell'attività che il Soggetto intende svolgere, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante, e contenere il dettaglio sullo svolgimento delle attività. A titolo esemplificativo dovrà contenere:

- 1) la sintetica descrizione del gruppo di lavoro, delle professionalità dei componenti e del relativo ruolo che verrà svolto nell'ambito del lavoro;
- 2) la descrizione sintetica delle attività propedeutiche allo svolgimento dell'incarico;
- 3) la descrizione dettagliata delle attività che intende svolgere con particolare riferimento a:
 - descrizione della documentazione che ritiene di dover acquisire per la corretta valutazione dei beni dell'Azienda;
 - descrizione degli approfondimenti che ritiene utile proporre dettagliandone metodologie e finalità;
 - elenco sintetico della documentazione che ritiene necessario elaborare descrivendone le finalità.

Descrizione del gruppo di lavoro

I concorrenti devono descrivere la composizione del gruppo di lavoro indicando:

- a) generalità dei singoli componenti;
- b) titolo di studio;
- b) abilitazioni professionali possedute;
- c) titoli di specializzazione, indicando la data di inizio del corso e la data di conseguimento del titolo;
- d) esperienze professionali;
- e) ruolo attribuito nel gruppo di lavoro per lo svolgimento del servizio.

Modalità di presentazione

L'offerta tecnica nel suo complesso o le singole parti devono essere fascicolate e rilegate in modo tale da non consentire l'estrazione di fogli.

La mancanza della documentazione richiesta penalizza la valutazione dell'elemento specifico a cui la stessa fa riferimento.

Ogni fascicolo separato deve essere sottoscritto in modo autografo da un soggetto avente i poteri di rappresentanza del concorrente, allegando copia del documento d'identità del sottoscrittore.

In caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito l'offerta deve essere firmata da tutti i concorrenti.

Offerta economica

I concorrenti devono compilare il modello di offerta allegato al bando di gara, di cui costituisce parte integrante.

L'offerta economica deve essere espressa dai concorrenti mediante ribasso percentuale unico sull'importo complessivo a base di gara, con massimo quattro decimali.

I concorrenti, nel formulare l'offerta economica, devono considerare tutte le circostanze generali e speciali che possono influire sulla prestazione.

L'offerta si intende forfetaria ed omnicomprensiva, a remunerazione di ogni prestazione o attività rese in relazione all'incarico e, pertanto, non saranno ammesse successive richieste di adeguamento del corrispettivo per attività che si ritengono imprescindibili e necessarie per la corretta esecuzione dell'incarico oggetto di gara. Il contratto non prevede il riconoscimento di alcun rimborso spese.